



50125 FIRENZE via San Niccolò 21  
tel 055 2340597 fax 055 2346925  
www.coordinamentocamperisti.it  
info@coordinamentocamperisti.it

**Comune di VENEZIA**  
**22 dicembre 2011: ORDINANZA ANTICAMPER**  
**31 dicembre 2011: SOSPESA l'ordinanza anticamper**

**28 dicembre 2011**

Un camperista comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che il Comune di Venezia ha emanato un provvedimento *anticamper*: l'ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011.

**28 dicembre 2011**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti incarica i propri consulenti legali i quali, esaminano l'ordinanza e ne chiedono la revoca al Comune di Venezia in quanto palesemente illegittima.

**A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN** nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

**AI CAMPERISTI IL COMPITO DI** segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* nonché associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi.

**ARTICOLI**

INCAMPER numero 145 del 2012, dalla pagina 68 alla pagina 76.

Per leggerlo aprire: [http://www.incamper.org/swf\\_num.asp?num=145&startPage=70](http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=145&startPage=70)

Di seguito, i fatti ripercorsi in sintesi e in ordine cronologico nonché la corrispondenza trasmessa tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò nei confronti del Comune di Venezia a tutela del camperista sanzionato e al fine di ottenere la rimozione della segnaletica che limita illegittimamente la circolazione delle autocaravan.

**Firenze, 28 dicembre 2011**

Raccomandata a/r      Spett. Comune di Venezia  
                                 Direzione Mobilità e Trasporti Settore Mobilità  
                                 c.a. Dirigente Arch. Loris Sartori  
                                 Villa Ceresa via Mancini 10 - Mestre      30174 Venezia

P.E.C.                      Spett. Comune di Venezia  
                                 Ca' Farsetti - San Marco 4136  
                                 [protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

**Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 – Istanza per la revoca ovvero l'annullamento d'ufficio ex art. 21-*quinquies* e 21-*nonies*, legge n. 241/90.**

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra Isabella Cocolo, che mi ha conferito mandato eleggendo domicilio presso il mio studio.

L'A.N.C.C., in qualità di associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti in autocaravan, mi riferisce che il Comune di Venezia ha istituito limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan con ordinanza n. 811 del 22.12.2011 di cui si contesta integralmente il contenuto (doc. 1).

Al fine di **evitare di adire autorità terze attraverso ricorsi giurisdizionali o amministrativi con conseguenti oneri a carico delle parti e della stessa Pubblica Amministrazione**, si invita la S.V. ad esercitare il potere di autotutela annullando ovvero revocando d'ufficio il provvedimento in oggetto nella parte in cui vieta la sosta delle autocaravan, per i motivi di seguito esposti.

A base dell'ordinanza si richiama anzitutto una *"elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper"*.

Il richiamo, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, appare irrilevante ai fini del provvedimento. Dalla circostanza che il territorio del comune è caratterizzato dalla presenza di turisti non può desumersi alcun divieto alle autocaravan.

A motivo dell'ordinanza si legge inoltre che *"nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli"*.

In via preliminare, si ravvisa un difetto di istruttoria non essendovi alcun richiamo a relazioni tecniche effettuate dalla Polizia Municipale né a riferimenti precisi circa il numero non solo di autocaravan ma di tutte le tipologie di veicoli che sono stati sanzionati per trovarsi *"al di fuori di aree adibite alla sosta"*. Sul punto, si richiama la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000381 del 28.01.2011 avente ad oggetto la predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale con la quale il Ministero ha chiarito che *«[...] gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato [...] l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»* (doc. 2).

In secondo luogo, l'espressione *"al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli"* appare oscura nella sua formulazione oltre che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni.

Non è chiaro infatti se la perifrasi opera un riferimento a parcheggi riservati ad autocaravan e parcheggi riservati ad altri veicoli oppure a strade ove vige un generico divieto di sosta per tutti i veicoli.

Peraltro, con tale espressione, l'amministrazione pare muovere dall'erroneo presupposto che debbano esistere aree riservate alla sosta delle autocaravan e aree riservate alla sosta di altri veicoli. La successiva perifrasi *"si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi"* sembra confermare tale assunto.

Invero, il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli.

Sul punto si richiama la nota prot. 0065235 del 25.06.2009 avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade. Il Ministero ha chiarito che *«Fermo restando che la sosta è un momento*

della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria» (doc. 3, pag. 3-4).

A ciò si aggiunga il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende "necessaria" una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan. Infatti, non vi è nessuna norma del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione che impone alle autocaravan di sostare esclusivamente in aree a loro riservate.

In quarto luogo l'ordinanza è basata sulla circostanza che "sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan".

In via preliminare si eccipisce nuovamente un difetto di istruttoria mancando ogni riferimento ad atti amministrativi e relazioni tecniche che attestino le dimensioni di tutte le strade ove è consentita la sosta dimostrando che tali strade possono consentire la sosta esclusivamente a determinate categorie di veicoli. Sul punto si ravvisa la palese illogicità del provvedimento.

Infatti, se la criticità attiene alle **dimensioni** di una strada, non è chiaro come da un punto di vista logico, il divieto riguardi la **tipologia** anziché la dimensione del veicolo.

Con riguardo al contenuto ordinatorio del provvedimento, si rileva quanto segue.

Al punto 1 è istituito il "divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto - caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi" nei parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana.

Al successivo punto 4 si precisa che "la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stallo di sosta".

Da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Innanzitutto non è chiaro quale sia il significato della locuzione "stalli di sosta liberi" non essendovi alcun riscontro nelle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

In secondo luogo, la formulazione del punto 4 è criptica, in quanto la segnaletica orizzontale ha la funzione di rendere percepibile lo stallo e non di riservarlo ad una categoria di veicoli, funzione diversa da quella tipica e affidata alla segnaletica verticale. In tal caso, la delimitazione della dimensione dello stallo di sosta assumerebbe una funzione diversa da quella tipica prevista dalla norma poiché determinerebbe il tipo di veicolo che può fruire dello stallo, con conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per dimensione, non rientrano nello spazio tracciato.

Sul punto con la sopra citata nota prot. 0065235 del 25.06.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che "[...] qualora l'ente proprietario della strada ... delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada o comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie" (doc. 3 pag. 4).

A tutto ciò si aggiunga la probabile difficoltà operativa di palesare i contenuti dell'ordinanza n. 811 del 22.12.2011 con segnaletica stradale percepibile e facilmente comprensibile.

Infine, con specifico riguardo alle autocaravan, l'art. 185, co. 1 codice della strada dispone che «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli». La precisazione del legislatore circa l'equiparazione "agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7", lungi dal costituire un'indicazione ultronea, rivela l'intenzione del legislatore di evitare irragionevoli discriminazioni nei confronti di tale autoveicolo.

La circolazione e la sosta delle autocaravan sono state oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007, successivamente recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 (doc. 4). Nel merito, il Ministero ha precisato che «Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...)».

**Per i motivi sopra esposti**, si invita la S.V. a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011, **dandone notizia allo scrivente entro 15 giorni dalla ricezione della presente al fine di evitare il ricorso a rimedi giurisdizionali o gerarchici.**

Nella denegata ipotesi del mancato esercizio del potere di autotutela, gli oneri sostenuti per l'impugnazione dell'ordinanza in oggetto saranno posti a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti. Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 28

dicembre 2011

*Allegati*

1. Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. n. 0050502 del 16.06.2008
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0000381 del 28.01.2011
3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0065235 del 25.06.2009.
4. Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 0000277 del 14.01.2008.

## **29 dicembre 2011**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene scrivendo altresì agli organi di comunicazione.

**Inviato:** giovedì 29 dicembre 2011 08:42 **Da:** Coordinamento Camperisti

**A:** i VE ANSA; i VE Corriere del Veneto; i VE CORRIERE DEL VENETO; i VE Fregona Michela; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE MESSAGGERO VENETO; i VE Tele Venezia; i VE TGR Veneto

**Oggetto:** Venezia: eliminare indebiti oneri alle P.A., ai veneziani e ai turisti. Revocare l'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011

VENEZIA per Natale abbiamo ricevuto "in regalo", al posto del panettone, l'emanazione di un'ordinanza illegittima denominata "anticamper" che discrimina e allontana le famiglie che utilizzano per le proprie vacanze l'autocaravan.

Nonostante le norme che regolamentano la circolazione e sosta delle autocaravan esistano dal 1986, sancite dalla Legge 336 del 1991, consolidate nel Nuovo Codice della Strada del 1992, ribadite da direttive interministeriali, c'è sempre qualche dirigente comunale che le viola emanando ordinanze e provvedimenti illegittimi. Un dirigente che, in questo caso, è l'Arch. Loris Sartori, che con una firma in calce all'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011 ha attivato indebiti oneri alle Pubbliche Amministrazioni, ai veneziani e ai turisti proprio in un momento in cui il Paese ha bisogno di risparmi, efficienza e sviluppo.

Per evitare detti assurdi oneri (per il Comune il costo di circa 250 euro per ogni segnaletica verticale, per un totale di circa cento; per Prefettura e Giudici di Pace il ricevere e trattare i ricorsi dei contravvenzionati; per il Ministero dei Trasporti il ricevere e trattare un ricorso ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada - per i residenti e i turisti in autocaravan contravvenzionati -; per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti gli oneri in tempo e denaro per supportare i camperisti discriminati e contravvenzionati), l'Avv. Assunta Brunetti con un documento formale invita il Comune di Venezia a revocare detta ordinanza, ricordando che, in estrema sintesi:

1. il richiamo ai flussi di traffico, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, è irrilevante ai fini del provvedimento;
2. l'ordinanza è illegittima per difetto di istruttoria nonché oscura nella sua formulazione oltre

- che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni;
3. il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli;
  4. sussiste il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende "necessaria" una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan;
  5. l'ordinanza è illegittima per palese illogicità del provvedimento;
  6. da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Compito di tutti è intervenire affinché il Comune di Venezia revochi detta ordinanza.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con i suoi tecnici e la propria esperienza giuridico tecnica, è pronta ad affiancare gratuitamente il Comune di Venezia per risolvere qualsiasi criticità nella circolazione stradale che fosse connessa alla circolazione e sosta delle autocaravan nel loro territorio. Vediamo se la ragione e il buon senso prevarrà, traghettandoci in modo positivo nel 2012. *Cordiali saluti e auguri per un meraviglioso 2012.*

*A leggervi, Pier Luigi Ciolli*

### **29 dicembre 2011**

Il Consigliere comunale Marco Gavagnin propone un'interrogazione con la quale richiamate tra le altre le norme del codice della strada, del regolamento di esecuzione e di attuazione e le direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, chiede tra le altre al Sindaco di Venezia e all'assessore competente, di giustificare la scelta operata dall'amministrazione, di rendere noti gli atti istruttori posti a fondamento dell'ordinanza n. 811/2011.

L'interrogazione è consultabile alla pagina [http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti\\_1\\_3673](http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_1_3673)

Di seguito se ne ripropone il testo.

Venezia, 29 dicembre 2011                      nr. ordine 960                      n p.g. 240

All'Assessore Ugo Bergamo

e per conoscenza

Alla Segreteria della Commissione consiliare IV Commissione

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Presidente della Municipalità Mestre – Carpenedo

Al Vicesegretario Vicario

**Oggetto:** Ordinanza n. 811 del 22/12/2011 avente per oggetto "Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia"

**Tipo di risposta richiesta:** scritta

Premesso

- che l'amministrazione comunale, emanando provvedimenti amministrativi indirizzati ai propri cittadini, deve informare la sua azione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 16;
- che, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Nuovo Codice della strada, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli;
- che la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 comma 2 C.d.S.);
- che nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 comma 3 C.d.S.);
- che è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 C.d.S.);

- che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 comma 3 C.d.S.);
- che inoltre nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicoli appare illegittima;

considerato

- che senza alcun preavviso, e solo attraverso alcuni recenti articoli apparsi nei giornali locali, è stato annunciato alla cittadinanza che dal prossimo 1° gennaio 2012 sarebbe stato istituito un divieto di sosta generale per camper e caravan in tutto il territorio comunale e che si sarebbero però allestite delle apposite aree di sosta gratuita all'interno di quattro parcheggi scambiatori della città (Castellana, Miranese, zona Cà emiliani e via Buozzi);
- che l'Ordinanza comunale citata, la n. 811 del 22.12.2011, è stata emessa in concomitanza delle festività natalizie e quindi i cittadini non ne hanno potuto avere grande contezza;
- che tale ordinanza, esecutiva a decorrere dal giorno 10.01.2012, prevede da subito non solo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S. ma anche la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo e che degli iniziali quattro parcheggi scambiatori sono stati individuati due sole aree di sosta libera nei "parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana". Ne deriva che gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza obbligherebbe, di fatto, i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati, il cui costo è molto oneroso, specie in un periodo di grave crisi economica, pur a fronte di tasse e imposte pagate, al pari di tutti gli altri possessori di veicoli aventi libera circolazione, per disporre di parcheggi;
- che inoltre, su tale argomento, va ricordata la Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione": il paragrafo 5, in particolare, dedicato agli "Impieghi non corretti della segnaletica stradale" al punto 1 sui "Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti" indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa, o del tutto carente, attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7;
- che infine il Ministero dei Trasporti ha chiarito in una nota all'ANCI che l'emanazione della circolare n. 31543/2007 del 02.04.2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante - è stata formulata ai sensi dell'art. 35 comma 1, che conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute. In particolare il Ministero ha avuto modo di accertare che, nell'attività di regolamentazione della circolazione, alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti nonostante la chiara disposizione di legge, di cui all'art. 185 comma 1 C.d.S. che statuisce "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". L'ANCI ha conseguentemente informato i Comuni d'Italia circa queste direttive e chiarimenti formulati dal Ministero;
- che infine il provvedimento in esame potrebbe suscitare in città voci e commenti, capaci di compromettere il buon nome dell'amministrazione comunale, se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'UDC, avente per oggetto un'area di sosta presso il parco di San Giuliano ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio (4.000 euro) rispetto ai potenziali guadagni di attività similari;

### **si chiede al Sindaco e all'assessore competente**

- di chiarire innanzitutto le motivazioni e le finalità della citata ordinanza considerato che appare scarsamente motivata;
- di illustrare poi le norme giuridiche a fondamento di tale scelta e in base alle quali l'amministrazione comunale sembra disattendere precise indicazioni del Ministero dei Trasporti e della stessa ANCI;
- di esplicitare le ragioni in base alle quali viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica, senza tenere conto che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) C.d.S., sono già sanzionabili ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4;
- di esplicitare le ragioni in base alle quali si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. E' indubbio che il comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare l'attività di campeggio. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del citato comma 1 dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del 2 comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...". Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima;
- di chiarire in base a quale attività istruttoria, di quali e quanti casi si sia tenuto conto, in base a quali rilievi si sia pervenuti, per giustificare un tale provvedimento di ampia portata rispetto alla limitazione della circolazione e sosta dei veicoli in oggetto;
- di chiarire inoltre come l'ordinanza preveda di regolamentare i cittadini che non risiedono nei quartieri adiacenti ai due soli parcheggi scambiatori individuati e adibiti a sosta gratuita (si pensi soltanto ai residenti di Favaro, Campalto, Marghera o Lido, Pellestrina, etc.);
- di esplicitare a quale sanzione amministrativa il cittadino può incorrere e quali procedure e precisi costi siano previsti per la rimozione coatta;
- di chiarire infine se, in considerazione della potenziale situazione di contenzioso in materia di circolazione e sosta di autocaravan, si sia verificata la legittimità dell'ordinanza, sottoponendola alla valutazione preventiva del Ministero competente, dell'ANCI, e della Avvocatura Civica in modo da acquisire un parere ed un conforto onde evitare che ai cittadini pervenga un atto illegittimo;
- di valutare infine se non sia opportuno per l'Amministrazione, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento allo scopo di ristabilire una condizione di conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e dall'ANCI.

Mestre, 28.12.2011

Marco GAVAGNIN, consigliere comunale

### **SOSPESA l'ordinanza**

**31 dicembre 2011**

IL GAZZETTINO.it del 31 dicembre 2011 pubblica la notizia: l'ordinanza n. 811/2011 del Comune di Venezia è sospesa.

Attendiamo la comunicazione ufficiale del Comune e la revoca dell'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011 come richiesto dall'Avv. Assunta Brunetti con istanza del 28 dicembre 2011.

Una nota: non è pensabile che il quadro normativo richiamato sia dall'Avv. Assunta Brunetti sia dal consigliere comunale Marco Gavagnin non fosse noto al Responsabile del procedimento Arch. Loris Sartori e al Responsabile dell'istruttoria Dr. Angela Scolaro. Eppure i contenuti dell'ordinanza n. 811/2011 mostrano a chiare lettere l'ignoranza di norme di legge e direttive ministeriali.

Sospesa anche l'ordinanza che vieta di parcheggiare i camper in tutto il territorio comunale. Almeno fino al prossimo 28 febbraio non se ne parla, lo ha deciso l'altro ieri la Giunta comunale i cui componenti, probabilmente, avevano le orecchie che fischiavano visto che comitati cittadini e singoli camperisti erano insorti per denunciare l'illegittimità del provvedimento.

L'ordinanza sospesa, come avevamo preannunciato, vieta ai camper di parcheggiare in tutto il territorio cittadino, e inizialmente individuava quattro aree dedicate, i parcheggi scambiatori di Castellana, Miranese, zona Ca' Emiliani e via Buozzi. Quelle aree, alla fine, sono state ridotte a due, via Miranese e via Castellana. «Per cui gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza di fatto obbligherebbe i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati» scrive Marco Gavagnin, il consigliere comunale del Movimento 5 stelle che ha raccolto tutte le proteste e le ha inserite in un'interrogazione urgente rivolta al sindaco Giorgio Orsoni e all'assessore alla Mobilità, Ugo Bergamo, per chiedere serie di chiarimenti e «di valutare se non sia opportuno, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento».

Partendo dalla considerazione che i camper sono come tutti gli altri veicoli circolanti e quindi non si capisce perché non possano essere parcheggiati a differenza delle auto, l'interrogazione contesta le motivazioni dell'ordinanza, secondo la quale i camper e i caravan potrebbero mettere in pericolo l'igiene pubblica: «Per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono creare alcun pericolo del genere». Gavagnin, inoltre, cita una direttiva del ministero dei Trasporti che richiama a sé il potere di direttiva in materia di Codice della strada, dopo che ha accertato come alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti. Nel caso veneziano, il consigliere del Movimento 5 stelle sostiene che «l'ordinanza potrebbe suscitare dubbi in città se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'Udc, avente per oggetto un'area di sosta al parco di San Giuliano, ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio, 4.000 euro».

## 26 gennaio 2012

Con nota prot. n. 38319 del 26 gennaio 2012, il Comune di Venezia, Direzione Mobilità e Trasporti in persona del Dirigente Arch. Loris Sartori, comunica tra le altre che l'ordinanza n. 811/2011 pur essendo stata pubblicata non è stata ancora attuata *“a seguito dell'esigenza di completare alcuni interventi, resi noti successivamente alla pubblicazione della stessa e che non consentono, giustamente di farla rispettare. Relativamente alle ragioni che ne hanno determinato la pubblicazione si evidenzia che le stesse non vogliono essere discriminatorie, come sostiene, bensì di natura gestionale, legate all'esigenza di organizzare e gestire, la sosta di autocaravan. Consapevoli delle dimensioni che detti veicoli, per dotazione, possiedono l'obiettivo è quello di regolamentare il parcheggio nel rispetto di tutte le componenti di traffico”*.

## 9 marzo 2012

L'Avv. Assunta Brunetti, pur sapendo della sospensione dell'ordinanza n. 811/2011, chiede al Comune di Venezia, in quale data e in quale luogo sono stati eventualmente installati i segnali previsti nell'ordinanza.

## 14 marzo 2012

L'Avv. Assunta Brunetti, a seguito di una nuova segnalazione di un camperista, chiede al Comune di Venezia di trasmettere copia:

- del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan installato nel parcheggio in via S. Maria dei Battuti, località Mestre e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato;
- del provvedimento istitutivo delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel parcheggio in via Altinia, località Favaro Veneto e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato;
- del provvedimento istitutivo del segnale di parcheggio con pannello integrativo 'eccetto' e simboli di 'autocaravan' e 'caravan' installato all'ingresso del parcheggio in località Malcontenta e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato;
- del provvedimento istitutivo delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel parcheggio in via Borgo Pezzana e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato;

**15 marzo 2012**

L'Avv. Assunta Brunetti, stante le criticità evidenziate dal Dirigente Arch. Loris Sartori con prot. n. 38319 del 26 gennaio 2012 e a causa delle quali l'ordinanza n. 811/2011 era stata sospesa, chiede al Comune di Venezia di trasmettere gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento.

**20 marzo 2012**

Con nota prot. n. 124763 del 20 marzo 2012, la Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori del Comune di Venezia risponde all'istanza di accesso dell'Avv. Assunta Brunetti del 14 marzo 2012 benchè non destinataria, comunicando la trasmissione della pratica alla Direzione mobilità, Area Mobilità e Traffico.

**20 marzo 2012**

Con nota prot. n. 124766 del 20 marzo 2012, la Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori, del Comune di Venezia risponde all'istanza di accesso dell'Avv. Assunta Brunetti del 15 marzo 2012 benchè non destinataria, comunicando la trasmissione della pratica alla Direzione mobilità, Area Mobilità e Traffico..

**19 giugno 2012**

L'Avv. Assunta Brunetti, sollecita il riscontro del Comune di Venezia all'istanza del 09 marzo 2012 con la quale si chiedeva la data e il luogo in cui fosse stata eventualmente l'installata la segnaletica prevista dall'ordinanza n. 811/2011.

**19 giugno 2012**

L'Avv. Assunta Brunetti, sollecita il riscontro del Comune di Venezia all'istanza di accesso del 14 marzo 2012 con la quale si chiedeva la trasmissione dei provvedimenti istitutivi della segnaletica e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale che limitano la circolazione delle autocaravan in molte strade del Comune.